

CIRCOLO UNIONE

Sezione Cinofila

DELEGAZIONE E.N.C.I.

CATANZARO

STATUTO SOCIALE DELLA SEZIONE CINOFILA CIRCOLO UNIONE DI CATANZARO

(approvato dall'Assemblea dei soci del 12/8/74)

Art.1) E' costituito con sede in Catanzaro, una società denominata Sezione Cinofila Circolo Unione.

Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure e potenziarne l'allevamento ai fini zootecnici e sportivi.

Art.2) Per il conseguimento dei fini di cui sopra la società:

a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di pura razza ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b) è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva le norme e le direttive, risolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati;

c) organizza esposizioni e prove di lavoro, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le Società cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con le discipline da questo stabilite.

SOCI

Art.3) Possono essere soci della Sezione Circolo Unione di Catanzaro, tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell'allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

Art.4) I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.

I loro diritti e doveri nei confronti della Società ed in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo della cinofilia.

Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Art.5) Per far parte in qualità di socio della Società occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente.

CIRCOLO UNIONE

Sezione Cinofila

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea.

Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Art. 6) L'Assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Società dai soci.

Art. 7) L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e lo vincolerà per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissione entro il 31 ottobre.

art. 8) La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'articolo 7;
- b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
- c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9) L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

X Sono invece ammessi a votare in Assemblea soltanto coloro che risultino soci anche dall'anno precedente.

ORGANI SOCIALI

Art. 10) Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un ~~comitato~~ ~~comitato~~ ~~comitato~~
- c) il Presidente
- d) il Comitato probiviri
- e) il Collegio sindacale o dei revisori dei conti

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11) L'assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano soci dell'anno precedente.

Ciascun socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse tre firme deleghe per persona.

Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Il socio può anche votare a mezzo posta consegnando personalmente la scheda compilata ad un notaio di sua fiducia che provvederà ad inoltrarla al Presidente dell'Associazione presso la sede della stessa.

Art. 12) L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure

CIRCOLO UNIONE

Sezione Cinofila

qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguirle, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà anche essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13) L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in gennaio entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo della annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta dal Presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona e per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci ordinari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art. 14) L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della Società;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sui rendiconti finanziari;
- d) sulle modifiche dello Statuto;
- e) sulla misura della quota associativa per ciascuna dei soci delle categorie dei soci previste dall'art. 4
- f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO

Art. 15) Il Consiglio è composto di nove consiglieri, di cui otto eletti dall'Assemblea ed un altro nominato dall'ENCI come previsto dall'articolo 10 lett. b) del presente statuto.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea alla sua prima riunione.

CIRCOLO UNIONE

Sezione Cinofila

I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più delle metà dei consiglieri l'intero consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 16) Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovraintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc. ecc.

Art. 17) Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di ~~una~~ due Vice Presidenti della Società, di un segretario con il compito di cassiere.

Il Presidente ed i due Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri: il segretario è membro del Consiglio.

Art. 18) Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno 10 giorni prima ciascuna riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti o qualora questi mancassero dal Consigliere più anziano di età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE

Art. 19) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perchè siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente è sostituito da uno dei due Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spettate al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non consigliere purchè socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 20) Il patrimonio della Società è costituito:

- a) Dei beni mobili ed immobili
- b) delle somme accantonate

Sezione Cinofila

- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo
 Le entrate della Società sono costituite
 a) dalle quote annuali versate da soci
 b) da eventuali contributi concessi da Enti o Persone.
 c) dalle attività di gestione
 d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi ~~altro~~ titolo.

Art. 21) L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia agli AMMINISTRATORI.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22) La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto di tre sindaci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L'Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali debbono essere invitati.

NORME DISCIPLINARI

Art. 23) Qualsiasi socio, anche se riveste cariche nell'ambito della società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, le regole del buon costume e dell'onore sportivo. Il socio che trasgredisca a tali obblighi o che comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberati dal collegio dei probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio dev'essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al consiglio che le inoltra al collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltegli, dandogli un termine di quindici giorni per produrre le sue giustificazioni e dopo di aver sentito il Presidente della società.

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio del diritto sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

Il Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai probiviri che è inappellabile.

I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della Società sono i seguenti:

CIRCOLO UNIONE

Sezione Cinofila

a) censura

b) sospensione sino ad un massimo di tre anni.

In casi di particolare gravità che comportano l'espulsione di un socio, il Collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via presuntiva.

I provvedimenti disciplinari presi dall'ENCI a carico di un proprio socio che sia iscritto alla società, saranno adottati anche da questa.

VARIE

Art. 24) Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

Art. 25) Il presente Statuto dopo l'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea generale se non dal Consiglio della Società oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea.

In quest'ultimo caso la richiesta dev'essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai ~~proponenti~~ proponenti.

Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un'Assemblea generale in cui siano presenti e rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 26) All'ENCI vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarità, violazioni statutarie di nominare un commissario "ad acta", a sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi.

Art. 27) Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.